

## LA MODIFICA INTERVENUTA SULLA PROTEZIONE SPECIALE

(ART. 7, D.L. N. 20/2023)

- 1) L'articolo 7, comma 1, del D.L. n. 120/2023 abroga le disposizioni legislative che prevedevano il rilascio del permesso per protezione speciale quando l'allontanamento dello straniero avrebbe comportato il rischio di violazione della sua vita privata e familiare (abrogazione del terzo e quarto periodo dell'articolo 19, c.1.1., del TUI).
- 2) **LA PROTEZIONE SPECIALE** può essere **ancora richiesta e rilasciata in tutti gli altri casi** previsti dall'articolo 19, **comma 1 e comma 1.1., TUI**, ossia se lo straniero non può essere allontanato dal territorio nazionale perché:
  - **esiste il rischio di persecuzione** ai sensi della definizione di rifugiato data dalla Convenzione di Ginevra e del relativo divieto di *refoulement*, che si verifica quando lo straniero, sebbene non possa vedersi riconosciuto lo status di rifugiato (oppure informato della possibilità di presentare la domanda di protezione internazionale e dei relativi effetti, non vuole presentarla) non possa essere respinto, espulso o estradato verso uno Stato in cui rischi di essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione;
  - **esistono fondati motivi di ritenere che verrebbe sottoposto a tortura o di trattamenti inumani o degradanti** – sebbene lo straniero non possa vedersi riconosciuta la protezione internazionale (oppure informato della possibilità di presentare la domanda di protezione internazionale e dei relativi effetti, non vuole presentarla) - in aderenza all'obbligo assoluto di osservanza del *principio di non refoulement*, così come interpretato dalla consolidata giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo con riferimento all'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU);
  - **ricorrono gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato** (ossia gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6, TUI).
- 3) **Gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato si fondano sugli articoli 2, 3, 10 e 117 della Costituzione.** Essi includono, in primis, il c.d. “diritto di asilo costituzionale” (art. 10, c.3, Cost.) e il divieto di estradizione per reati politici (art. 10, c.4, Cost.) e tutti gli obblighi scaturenti dalla Costituzione e assunti dall'Italia con la ratifica di trattati internazionali (art. 117 c. 1 Cost.) nonché tutti gli obblighi derivanti dalle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute (art. 10, c. 1), tra cui rientra il rispetto di alcuni diritti umani fondamentali non derogabili (c.d. *ius cogens*).
  - Tra gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato rientrano gli **obblighi derivanti dalla ratifica della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)**

e, dunque, anche **l'obbligo di rispettare l'articolo 8 della CEDU** che prevede la **tutela del diritto alla vita privata e familiare**, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo.

**4) Le conseguenze derivanti dall'art. 7 del D.L. 20/2023:**

- Il permesso di soggiorno per protezione speciale può essere ancora richiesto e rilasciato nelle ipotesi previste dall'art. 19, c.1 e c. 1.1. TUI (le ipotesi sopra indicate), sia a seguito di procedura di protezione internazionale sia con richiesta direttamente al questore (c.d. "doppio binario");
- I parametri per il riconoscimento della protezione speciale **per violazione della vita privata e familiare** non sono più determinati dalla legge italiana, ma devono essere ricavati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sull'articolo 8 della CEDU, come del resto avveniva per la vecchia protezione umanitaria. Su tali parametri esiste un preciso orientamento giurisprudenziale, espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con Cass. Civ. Sez. Unite, 9.9.2021, n. 2413/2021, secondo il quale, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana (**criterio della c.d. "comparazione attenuata"**, secondo cui situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia). **Le SS.UU. inoltre hanno espressamente affermato che il diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, quale prerequisite di una "vita dignitosa", "inscindibilmente è connesso alla dignità della persona, riconosciuto nell'articolo 3 Cost., ed al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, riconosciuto nell'articolo 2 Cost."**
- La protezione speciale ai sensi della normativa abrogata (decreto Lamorgese) si applica a tutte le istanze presentate entro l'11 marzo 2023, ovvero ai casi in cui lo straniero abbia già ricevuto, alla stessa data, l'invito a presentare l'istanza dalla competente questura (vedi comma 2 dell'articolo 7 D.L. 20/2023 e circolare della CNA n. 2044 del 13.03.2023).
- I permessi di soggiorno rilasciati in base alla normativa abrogata possono essere rinnovati per una sola volta e con durata annuale (comma 3 dell'articolo 7 D.L. 20/2023 e circolare della CNA n. 2044 del 13.03.2023).
- Tutti i permessi di soggiorno per protezione speciale (normativa abrogata e normativa nuova) sono convertibili in permesso per motivi di lavoro (comma 3 dell'articolo 7 D.L. 20/2023 e circolare della CNA n. 2044 del 13.03.2023).



Segnala cattive prassi e/o chiedi informazioni a [info@cambiarelordinedellecose.eu](mailto:info@cambiarelordinedellecose.eu)